ALLEGATO A

COMUNE DI CATANZARO
SETTORE PIANIFICAZIONE

REGOLAMENTO PER IL DECORO ESTETICO AMBIENTALE.

Art. 1
OGGETTO

Il presente regolamento intende preservare i centri abitati e l'intero territorio comunale in maniera decorosa sia ai fini ambientali che storici, architettonici, culturali e turistici.

Art. 2
DECORO E SICUREZZA DEGLI EDIFICI, SPAZI, DEPOSITI ALL'APERTO.

Gli edifici o manufatti ed ogni altra opera fissa o mobile devono essere conservati in modo tale da rispettare il decoro pubblico, secondo le indicazioni fornite dal presente regolamento e da ogni altra prescrizione di ordine generale approvata dall'Amministrazione comunale.
Gli spazi esistenti all'interno dei centri abitati devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano e quindi devono avere una specifica destinazione ed essere convenientemente sistemati.
Per quanto riguarda specificamente, la tutela dell'ambiente urbano, gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza devono essere mantenuti in condizioni di decoro a cura e spese della proprietà.
Il Dirigente competente per materia ha facoltà di imporre alla proprietà, con propria disposizione in attuazione del presente regolamento, l'esecuzione di opere e la pulizia di aree necessarie per il mantenimento del decoro urbano.
Anche gli edifici e le aree libere extraurbane devono essere mantenuti in ogni loro parte in conformità a disposizioni di decoro.
In caso di inosservanza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 500** per ogni inadempienza.

Art. 3
MANUTENZIONE E PULIZIA DI PICCOLI OGGETTI OCCUPANTI IL SUOLO PUBBLICO

Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale (cestini rifiuti, posacenere, elementi radianti, ecc.) che non necessitano di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione e pulizia nonché alla pulizia dell'area circostante.

Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Tra i piccoli oggetti rientrano anche i piccoli contenitori dei rifiuti urbani. In relazione a ciò, ferme restando le disposizioni sul conferimento dei rifiuti urbani, e relative sanzioni disciplinate con Ordinanza del Settore Igiene n. 23/2015 che sono in ogni caso prevalenti sul presente Regolamento, è vietato l'utilizzo di contenitori diversi da quelli all'uopo dedicati. E, inoltre, vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori delle modalità stabilite dalla sopracitata Ordinanza n. 23/2015 e da eventuali differenti accordi preventivi con il Gestore del servizio.

I rifiuti urbani sono conferiti a cura dell'utente, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

Nei giorni ed orari indicati per la raccolta, i contenitori devono essere esposti lungo il percorso di raccolta sul tratto viario adiacente l'immobile di competenza, salvo casi specifici in cui i punti sono concordati con il Comune in considerazione di esigenze di igiene, sicurezza, ordine pubblico, rispetto dell'assetto architettonico e del Codice della Strada. L'utente deve assicurarsi che il contenitore posizionato su area pubblica sia chiuso al momento dell'esposizione.

I contenitori esposti su area pubblica devono essere mantenuti in buone condizioni di decoro e pulizia.

In caso di inadempienza a tali prescrizioni, salvo maggiori importi determinati dal Settore Igiene in ragione della gravità dell'evento, si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 300** per ogni inadempienza.

Art. 4
LINEE AEREE

La realizzazione di linee aeree nelle aree urbane e extraurbane è concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l' impossibilità di una loro messa in opera in condotti interrati.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 350** per ogni inadempienza.

Art. 5
SOVRASTRUTTURE ED IMPIANTI ACCESSORI ALL' EDIFICIO

Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici (torrette di ascensore, scale, camini, abbaini, antenne radio e televisive, pannelli solari, split, compressori e/o scambiatori di calore, ecc.) o sporgenti dalle facciate, devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell' edificio. Gli adeguamenti dovranno essere effettuati allorquando si eseguono interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione.
In tutti gli edifici, in caso di manutenzione straordinaria o di rifacimento della copertura, le antenne radio e televisive dovranno essere centralizzate.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 400** per ogni inadempienza.

Art. 6
REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Fatti salvi i disposti della legge 244/2007 art. 1 comma 288, nelle aree edificate, le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno ed altri spazi coperti, di canali di gronda atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura bianca per gli scarichi su strada.
Possono permanere situazioni di scarico in giardini od in cisterna.
E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli. In tal caso saranno adottati metodi e materiali che siano integrabili nel contesto in cui devono essere inseriti.
Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.

Le acque defluenti da verande debbono essere raccolte in appositi canali e convogliate ai recettori.
I muri di cinta, se sprovvisti di doccia, devono avere copertura spiovente all' interno.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 300** per ogni inadempienza.

Art. 7
ELEMENTI DI PREGIO
E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistico di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, portali. E' prescritta inoltre, di norma, nei centri abitati la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 500** per ogni inadempienza.

Art. 8
APPOSIZIONE DI INDICATORI E DI ALTRI APPARECCHI
E' riservata all'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse la facoltà di applicare e far applicare, nel rispetto dei principi del decoro e previo avviso alla proprietà, sui fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti gli spazi pubblici e privati le indicazioni o gli apparecchi relativi ai servizi pubblici ed in particolare:
a) le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli, ed altri spazi simili;
b) cartelli per segnalazioni stradali;
c) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e di farmacie.
Gli indicatori delle vie, e i cartelli sopra indicati non devono essere sottratti alla pubblica vista.
Gli indicatori possono essere applicati, nei luoghi stabiliti, a spese degli enti o di amministrazioni interessate.
Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte del fabbricato alla quale sia apposto un indicatore di cui sopra, deve darne avviso al responsabile del Settore competente che impartirà le prescrizioni tecniche opportune.

In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 200** per ogni inadempienza.

Art. 9
LAVORI PRIVATI SU STRADE PUBBLICHE O VICINALI

Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali, il ripristino della strada deve avvenire a cura ed a spese del privato o dell' Ente esecutore dell' intervento osservando le modalità tecniche che saranno prescritte dal Responsabile del Settore competente al momento del rilascio dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dal vigente "Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico".
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla prestazione di una cauzione a garanzia di eventuali inadempienze e della perfetta esecuzione dei ripristini stradali nelle forme e misura stabilite dal sopracitato Regolamento.
Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l' accertamento da parte dei competenti uffici dell' osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell'autorizzazione.
E' salvo in ogni caso il rispetto delle specifiche normative di legge e regolamentari vigenti.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni ed a maggiore specificazione del dell'art. 15 punto 5 del vigente Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico, si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 500** per ogni inadempienza.

Art. 10
RECINZIONI E SCALINATURE

Le recinzioni delle aree di pertinenza dei singoli edifici possono essere costituite da un muro continuo ovvero da muretto e soprastante cancellata o rete metallica. Dette recinzioni, che in ogni caso devono essere integrate con il contesto in cui sono inserite, devono avere aspetto decoroso ed intonato all' ambiente, non devono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione dei pedoni o dei mezzi.
In entrambi i casi, muro continuo o soluzione mista, è prescritta un'altezza massima complessiva non superiore a quella stabilita dalle N.T.A. per le singole ZTO, salvo i casi in cui particolari situazioni ambientali o di visibilità stradale comportino soluzioni diverse e ciò sia nei confronti del tipo che dell' altezza della recinzione.

E' fatto divieto di utilizzare, per la chiusura degli accessi ai fondi agricoli o per la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo, reti da letti, pezzi di lamiera e similari.
Salvo casi eccezionali, da autorizzare espressamente da parte dei competenti uffici del Comune, gli scalini di accesso alle abitazioni e alle proprietà private in genere non possono essere realizzati sulla strada pubblica. Per le situazioni esistenti il Comune può imporre al privato soluzioni tecniche alternative, nel rispetto del decoro urbano.
Per la violazione a tali prescrizioni è comminata una sanzione amministrativa di **euro 200** per ogni inadempienza.

Art. 11
TAGLIO O POTATURA DEGLI ALBERI

Ferme restando tutte le specifiche disposizioni di legge e regolamentari in materia, comprese N.T.A. del vigente P.R.G., nel perimetro dei centri storici, il taglio o lo sradicamento di singoli alberi o facenti parte di sistemi verdi privati che abbiano una età presumibilmente superiore a 50 anni o che abbiano comunque assunto importanza nella memoria storica della collettività sono soggetti alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia.
La potatura delle piante ad alto fusto e delle siepi all' interno dei centri abitati deve essere eseguita, dai relativi proprietari, a regola d'arte in modo da non compromettere l' aspetto, la struttura e la vitalità della pianta.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 100** per ogni inadempienza.

Art. 12
DISPOSIZIONI PER LA TOPONOMASTICA - NUMERO CIVICO DEI FABBRICATI

Il Comune attraverso i propri uffici assegna ad ogni accesso, che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente, il numero civico che viene collocato di fianco all' apertura (possibilmente a destra di chi guarda) ad un' altezza variabile da 2 a 3 m. in posizione verticale.
In caso di demolizione di fabbricati od in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici che vanno così ad essere aboliti.

Nel caso di costruzione di nuovi fabbricati o di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari devono chiedere al responsabile dell'ufficio toponomastica l'attribuzione dei numeri civici.
In caso di demolizione, di ristrutturazione e manutenzione esterna dei fabbricati recanti l' indicazione toponomastica (targhe in ceramica, marmo, ecc.) il proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle al Comune e nel secondo caso a ricollocarle esattamente sulla precedente posizione, negli altri casi le soluzioni devono essere autorizzate dall'ufficio toponomastica competente.
E' fatto divieto di coprire gli indicatori toponomastici.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 50** per ogni inadempienza.

Art. 13
RINVENIMENTI E SCOPERTE

Ferme restando le prescrizioni delle vigenti normative sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse archeologico- storico- artistico, il committente , il direttore dei lavori o l'esecutore sono tenuti a segnalare al Sindaco i ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 500** per ogni inadempienza.

Art. 14
OCCUPAZIONE DI SEDE STRADALE – PONTEGGI E ACCANTIERAMENTI

Chi esegue su spazio pubblico o di uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, oltre a richiedere il necessario titolo abilitativo in relazione alle opere che intende eseguire, deve provvedere a recintare l'area interessata in maniera idonea ad impedire danno o molestia a cose e persone.
Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di cantieri di lavoro deve chiedere al Settore gestore dell'ufficio idrico integrato i punti di immissione di scarichi nella fognatura e i punti di presa dell'acquedotto.
Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito pedonale, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche ed impedire il facile accesso. Il cantiere deve

essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse), dispositivi rifrangenti o integrazione dell'illuminazione stradale.
La installazione di cantieri su spazio pubblico o di uso pubblico è soggetta alla tassa di occupazione di suolo pubblico nella misura stabilita dalla specifica regolamentazione vigente. I ponteggi devono essere eseguiti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, essere rivestiti in tela coprente, decorosa ed adeguata ai luoghi, dotati di opportune barriere che impediscano il facile accesso soprattutto ai minori.
Per le attività edilizie intraprese nelle zone del Centro Storico e del Lungomare, qualora esse comportino l'impiego di ponteggi, impalcature o anditi per un lasso di tempo superiore ai 5 (cinque) mesi, è fatto obbligo di apporre su tali ponteggi, impalcature e anditi un telo o altra analoga copertura, raffigurante l'edifico retrostante o immagini artistiche integrate nel contesto di inserimento.
I materiali risultanti dalle demolizioni devono essere fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
In particolare, è vietato gettare dall'alto dei ponteggi su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio, materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone o cose, nonché spandimento di polveri.
Al termine dei lavori i luoghi occupati dal cantiere devono essere ripuliti da ogni materiale e ripristinati come erano prima dell' apertura del cantiere.
E' fatto divieto, nella zona del lungomare, di montare ponteggi e simili dal 1° Giugno al 30 Settembre, salvo che per lavori urgenti e per il periodo strettamente necessari.
La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di **euro 500** per ogni inadempienza, fatta in ogni caso salva la sospensione dei lavori e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art.15
ATTIVITA' INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o di edifici con destinazione industriale o artigianale insediati sul territorio comunale e prospettanti sulla pubblica via devono provvedere al conferimento

giornaliero di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività secondo le modalità e gli orari stabiliti dal gestore dei rifiuti in modo che l'area antistante l'attività risulti perfettamente pulita.
Ai titolari di pubblici esercizi ed ai tabaccai è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico e garantirne, al bisogno, la pulizia e la vuotatura. E', inoltre, prescritta per le attività di produzione e somministrazione di alimenti e bevande la collocazione, in prossimità dell'attività, di idonei e decorosi contenitori per la raccolta di rifiuti che dovranno essere svuotati a cura dei gestori dell'attività.
La pulizia delle serrande e delle vetrine collocate all'esterno dei negozi del centro storico deve essere eseguita esclusivamente entro le ore 8,30 antimeridiane e, tra le ore 14,00 e le ore 15,00 pomeridiane.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su
aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
La violazione di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa di **euro 50** per ogni inadempienza.

Art.16
ANIMALI DOMESTICI

Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo. Essi sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni. Sono tenuti, altresì, a raccogliere e chiudere tutte le deiezioni, in sacchetti o idonei contenitori e a depositarli nei cestini porta rifiuti. La presente disposizione non trova applicazione per i soggetti non vedenti con cani guida.
Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, gli animali devono essere opportunamente tenuti in custodia, mediante guinzaglio, o altro idoneo sistema, e qualora gli stessi possano arrecare danni, disturbo,

o comunque spavento, deve essere fatto ricorso ad eventuali museruole o gabbie, fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà delle stesse nei casi espressamente previsti da disposizioni normative di ordine superiore. Sono esclusi dalle presenti disposizioni i cani di accompagnamento ad ipovedenti e quelli in dotazione alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Protezione Civile, etc.
E' altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
In caso di violazione alla presente disposizione si applica una sanzione amministrativa pari ad **euro 200** per ogni inadempienza.
Il Comune può disporre ulteriori misure di prevenzione di tale fenomeno.

Art.17
DECORO DELL'AREA PROSPICIENTE LE ABITAZIONI

Il proprietario dell'abitazione deve tenere il tratto di strada immediatamente confinante con i muri o con l'accesso della abitazione stessa libero da rifiuti, ingombri, materiali abbandonati o erbe infestanti o verde non curato. In caso di inerzia del proprietario il Comune può ordinare l'esecuzione degli interventi necessari.
In casi di violazione si applica una sanzione amministrativa pari ad **euro 150.**

Art.18
DECORO DEGLI EDIFICI

Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari o aventi titolo in buono stato di conservazione, in relazione al decoro dell'ambiente e alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, e secondo le forme di intervento compatibili con il Regolamento edilizio Comunale.
In generale, è fatto divieto di installare sulle facciate degli edifici prospettanti su spazi o vie pubblici tubazioni di ogni genere ed utilizzo. I suddetti tubi o cavi devono essere posti sotto traccia, ovvero, qualora non sia oggettivamente e dimostratamente possibile, tingerli con colore uguale a quello della parete ove gli stessi sono posizionati.
E' fatto obbligo ai proprietari o aventi titolo su fabbricati e/o manufatti di qualunque tipo abbandonati e/o inagibili prospettanti su vie o spazi pubblici, di provvedere alla loro messa in sicurezza ed al ripristino del

decoro delle parti visibili da detti spazi, anche mediante opere di finitura e consolidamento parziale (nel rispetto della vigente normativa al riguardo) al fine della rimozione delle opere provvisionali e/o di ogni elemento fatiscente o indecoroso.
Quando, a seguito di accertamento, le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione risultino indecorose e/o di disagio per gli abitanti, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il Sindaco interviene con ordinanza al proprietario di eseguire i necessari lavori entro un termine congruo in relazione all'entità dal lavoro da eseguirsi. Il Comune può, ingiungendo l'esecuzione delle opere, riservarsi il potere di intervento sostitutivo a spese del responsabile ai sensi della legislazione vigente, qualora la proprietà non dia compiuta esecuzione ai contenuti dell'ordinanza.
Oltre alle spese a carico del trasgressore, per ogni inosservanza dell'ingiunzione, viene comminata la sanzione amministrativa pari ad **euro 400.**

Art.19
COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO

Nel caso da una costruzione o parte di essa possa derivare pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di provvedere ad un immediato sommario puntellamento, fare contestuale denuncia al Comune e agli altri Organi competenti ed agire in conformità alla disciplina vigente in materia.
Laddove si accerti un pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco emetterà apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000. In caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge, a spese del proprietario, secondo i dettami dello specifico Regolamento in materia ove vigente.
Il Responsabile del Settore preposto può far eseguire in ogni momento dal personale tecnico e sanitario, ispezioni per accertare le condizioni degli edifici e delle aree, ferme restando le prerogative del Sindaco per le competenze attribuite dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni, oltre alle spese a carico del proprietario, si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 500** per ogni inadempienza.

Art.20
AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, deve essere attuata, a cura dei proprietari o dei responsabili, la chiusura di tutti i possibili accessi ai volatili all'interno degli stessi immobili, compresi abbaini e soffitti, nonché provvedere alla rimozione degli accumuli di guano che possono costituire problemi igienico-sanitari.

La chiusura deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico.

L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm.

Nel caso fossero già presenti colonie di colombi urbani, prima di procedere alla chiusura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involo prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.

E' vietato a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori di colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti.

In ogni caso, i proprietari o i conduttori degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione degli accumuli di guano.

In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pari ad **euro 30** per ogni inadempienza.

Art.21
INTONACI E TINTEGGIATURE

Per la tinteggiatura di edifici non vincolati deve essere sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti la campionatura dei colori.

Per intonacare gli edifici non vincolati occorre sottoporre all'approvazione degli uffici comunali competenti la campionatura dell'intonaco.

Per gli edifici vincolati è richiesta l'autorizzazione della competente Soprintendenza.
In caso di inadempienza a tali prescrizioni si applica una sanzione amministrativa pari **ad euro 250** per ogni inadempienza.

Art.22
DISCIPLINA DEL COLORE

Nelle more della adozione ed approvazione del piano comunale del colore, vengono di seguito riportate le direttive e prescrizioni generali per la tinteggiatura degli edifici.
Tutte le facciate o parti di esse rivestite a intonaco vanno tinteggiate in modo da conferire ai prospetti sulla pubblica via qualità funzionale ed estetica. In particolare sono da rispettare i seguenti "criteri prescrittivi":
a) sulle unità edilizie vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la composizione nonché la coloritura degli intonaci dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla competente Soprintendenza;
b) sono sempre vietati in centro storico, rivestimenti plastici e graffiati;
c) la tinteggiatura dovrà essere continuata anche sulle parti laterali sormontanti i tetti degli edifici adiacenti, o almeno con risvolto largo come la cornice sulle pareti laterali.
d) dovrà essere utilizzato un colore diverso da quello di facciata per cornici, fregi, riquadri, scansioni, zoccolatura, fasce bugnate ecc, e i seguenti criteri formali:

- in presenza di decorazioni pittoriche, fregi, cornici e marcapiani dipinti, finte finestre, riquadri o stemmi dipinti, madonne ecc. le operazioni di tinteggiatura dovranno essere volte al mantenimento e consolidamento di tali particolari;
- il progetto di rifacimento delle facciate dovrà prevedere per ogni partito architettonico unitario una tinteggiatura che si diversifichi da quelli attigui;
- in presenza di edifici accorpati, quando le facciate abbiano mantenuto le differenziazioni degli allineamenti orizzontali di finestre, cornici o altezza dei corpi di fabbrica, si interverrà con due diverse tinte riferite alla medesima tonalità cromatica;
- quando l'intervento di accorpamento abbia uniformato l'immagine del fabbricato unificandone la copertura, le cornici sottogronda e marcapiano, l'allineamento delle finestre ecc., conservando tuttavia

inalterate le costanti tipologiche (androni, vani scala, etc.), nella coloritura del prospetto dovrà utilizzarsi una sola tinta, a conferma dell'omogeneità che l'accorpamento ha voluto conferire all'edificio;

- negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. E' pertanto vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo e omogeneo.

e)per gli edifici siti in centro storico, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. La scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l'appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.), nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio.
La violazione di tali prescrizioni comporta una sanzione amministrativa pari ad **euro 250** per ogni inadempienza.

Art.23
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

I procedimenti amministrativi avviati per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica sono disciplinati dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora il fatto comporti anche danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi di proprietà comunale, il trasgressore è tenuto anche al risarcimento dei danni arrecati.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino o alla stessa non sia di immediata attuabilità, il Comune emetterà apposito provvedimento, ordinando l'esecuzione dei necessari interventi ed assegnando un termine per l'adempimento. Con il medesimo provvedimento verrà dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio e spese a carico dell'obbligato, nel caso in cui l'interessato non vi provveda nel termine assegnato.

Art.24
SANZIONI

Ogni violazione alle norme del presente regolamento è punita in via amministrativa con le sanzioni pecuniarie indicate nei singoli articoli secondo il procedimento previsto dal presente titolo.

Laddove il presente Regolamento non preveda una apposita sanzione, l'inadempienza alle disposizioni dello stesso comporta una sanzione amministrativa di **euro 500.**

Qualora alla violazione di norme del regolamento, conseguano danni a beni del comune, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie potrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.

All'accertamento delle violazioni del presente regolamento provvedono, in primo luogo, gli organi di controllo a ciò preposti per legge. Gli organi incaricati possono accedere per gli opportuni controlli in tutti i luoghi in cui si svolgono le attività di cui al presente regolamento.

I controlli di vigilanza e l'attività di accertamento sono effettuati mediante ispezione di cose e luoghi *ex art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689.*

I proventi delle sanzioni verranno introitati dal Comune.

I trasgressori delle prescrizioni del presente Regolamento sono ammessi al pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o della notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/91, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

La reiterazione specifica delle violazioni infraquinquennale, determina la perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta con conseguente applicazione dell'importo edittale massimo previsto.

La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è in via generale, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del Settore competente per materia come individuato specificamente dall'Ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi.

Art. 25
Aggiornamento delle sanzioni e modifica delle disposizioni

Con Deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati ogni due anni gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti.

Art.26
NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento abrogano le disposizioni in contrasto non espressamente salvaguardate, nel rispetto della gerarchia delle fonti.

Le ordinanze emesse in attuazione del presente regolamento costituiscono integrazione allo stesso.